

La Gestione dei Rifiuti

Premessa

La corretta gestione dei rifiuti è un problema di grande attualità per le sue implicazioni relative alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Nel nostro Paese la normativa che riguarda la corretta gestione dei rifiuti è in continua evoluzione, anche a seguito del recepimento delle Direttive europee. Anche i Comuni si stanno attivando al fine di ottimizzare il sistema di raccolta differenziata al fine di incentivare da un lato la diminuzione della quantità di rifiuti da smaltire in discarica, dall'altro le attività di recupero, riutilizzo, riuso, riciclo.

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi. In quanto pubblico interesse, anche l'Università, per la sua funzione formativa ed educativa che ricopre, è chiamata a contribuire fornendo agli studenti alcuni elementi basilari, al fine di comprendere come deve essere effettuata una ottimale gestione dei rifiuti, rispettando la complessa normativa che vige nel nostro Paese.

Vi è inoltre, in questo, una doppia valenza in quanto l'Università è essa stessa produttrice di una vasta gamma di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, radioattivi, ecc (residui della ricerca chimica, medica, rifiuti sanitari, macchinari e attrezzature obsolete, vecchi arredi, ecc.) e risulta fondamentale che tutti gli operatori, studenti compresi, comprendano l'importanza di una ottimale gestione degli stessi al fine di garantire una adeguata tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Evoluzione della normativa inquinamento da rifiuti (liquidi , solidi)

(Leggi principali) In ITALIA

Legge 20/3/1941 n°.366 ABROGATO	Rifiuti urbani + ospedalieri / principi sul recupero / approccio al problema sostanzialmente sotto l'aspetto igienico-sanitario. Nessun riferimento ai rifiuti industriali.
DPR 10/9/1982 n°.915- Prima legge che ha disciplinato in maniera organica le varie tipologie di rifiuti: Urbani, Tossico-nocivi, Ospedalieri ABROGATO	R.S.U. Speciali , Tossico-nocivi
Delibera Comitato Interministeriale 27/7/1984	Attuazione del DPR 915/82 - criteri di assimilabilità degli speciali agli R.S.U. , norme tecniche su smaltimento in discarica , incenerimento , raccolta ,trasporto ospedalieri , classificazione dei rif. speciali in tossico-nocivi.
D.M. 25/5/1989 (abrogato) D.M. 219 del 26/6/2000 - Decreto che oggi norma la materia sui RIFIUTI Sanitari	Rifiuti ospedalieri (oggi sanitari)
DECRETAZIONE D'URGENZA Legge 29/10/1987 n°.441 Legge 9/11/1988 n°.475 Legge 10/2/1989 n°.45	Relativa ai R.S.U. Relativa ai rifiuti industriali Relativa ai rifiuti industriali e Ospedalieri
D.Lgs. 5/2/1997 n°.22 (Decreto Ronchi) e successive modifiche ed integrazioni	Attua le Dir. Ce in materia di rifiuti , rifiuti pericolosi , imballaggi
Attuativi del D.Lgs.22/97	D.M. 11/3/1998 n.141 norme per lo smaltimento dei rifiuti in discarica D.M. 1/4/1998 n°.145 Formulare trasporto D.M. 1/4/1998 n°.148 Registri c/s D.M. 4/8/1998 n°.372 Riorganizzazione catasto rifiuti e transcodifica codici CIR/CER D.M. 25/10/1999 n°.471 Bonifiche siti inquinati
D.Lgs. 22/5/1999 n°.209	Smaltimento PCB
Direttiva Min. Ambiente 9 aprile 2002 (G.U. 108 del 10 maggio 2002- suppl. Ord. n.102)	Indicazioni per la corretta e piena applicazione del reg. comunitario n.2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo Elenco dei rifiuti (CER 2002)

In EUROPA

Direttive (da cui deriva DPR 915/82) oggi abrogato

<i>DIR. CEE 75/442</i>	<i>Rifiuti</i>
<i>DIR. CEE 76/403</i>	<i>PCB/PCT</i>
<i>DIR. CEE 78/319</i>	Rifiuti Tossico-Nocivi

Direttive (da cui deriva D.Lgs.22/97) che sostituisce il DPR 915/82

<i>DIR CE 91/156</i>	<i>Rifiuti</i>
<i>DIR CE 91/689</i>	<i>Rifiuti pericolosi</i>
<i>DIR CE 94/62</i>	<i>Imballaggi</i>

Decisioni CE da cui deriva la Direttiva Min. Ambiente 9/4/2002

Decisione 2000/532/CE, modificata dalla dec. 2001/118/CE, dec. 2001/119/CE, dec. 2001/573/CE, rettifica della decisione 2001/118/CE pubblicata sulla GUCE del 2/10/2001 n. L262, ulteriore rettifica dell'elenco pubblicate sulla GUCE del 27/4/2002 n. L112.

Il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n° 22 ("Decreto Ronchi)

A seguito dell'emanazione del D.Lgs.22/97 viene abrogato il DPR 915/82

Una delle principali novità introdotta dal D.Lgs 22/97 ,che sostituisce il precedente DPR 915/82, è il concetto di "**gestione dei rifiuti**", mentre al contrario, nel precedente DPR 915/82 si parlava genericamente di "**smaltimento**", comprendendo in ciò tutte le operazioni relative allo stesso come la raccolta, il trasporto, lo smaltimento e il recupero.

Ora, ogni singola fase della "**gestione dei rifiuti**" (**raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento**) ha una propria identità, (distinguendo nettamente le operazioni di **smaltimento da quelle di recupero**) e lo **smaltimento** risulta residuale rispetto al **recupero, favorendo quest'ultimo** anziché il conferimento in discarica, prevedendo anche procedure semplificate per gli operatori in fase di richiesta delle autorizzazioni per la realizzazione di impianti per il recupero dei rifiuti.

*In questo modo il legislatore ha voluto dare una svolta, cercando di diminuire in maniera sostanziale lo smaltimento dei rifiuti in genere in discarica che purtroppo, ancora oggi, risultano essere, per quanto riguarda i rifiuti urbani, pari al 80% della produzione globale degli stessi**.*

Altre importanti e significative novità introdotte dal D.Lgs.22/97 ("Ronchi") sono:

- Tutti i soggetti coinvolti nel ciclo del rifiuto (produttore, trasportatore, smaltitore o recuperatore) sono corresponsabili della corretta gestione dal momento in cui sono prodotti al momento del definitivo smaltimento o recupero anche in funzione di una elevata **protezione dell'ambiente**.

***In Italia si producono circa 26 milioni di tonnellate di rifiuti urbani all'anno; più dell'80% di questi vengono, ancora oggi, smaltiti in discarica, circa il 10% viene recuperato con la raccolta differenziata, il rimanente finisce in impianti di termodistruzione. Più complessa risulta sia la stima della produzione dei rifiuti industriali (speciali pericolosi e non pericolosi) ,anche se stime attendibili si attestano attorno ai 40 milioni di tonnellate/anno, sia l'individuazione dello smaltimento degli stessi.*

- Viene introdotto un ordine di priorità (**principio delle 4R**) che vede al primo posto la **riduzione** della quantità di rifiuti prodotti e della loro pericolosità, quindi in ordine, **il reimpiego, il riciclaggio** ed il **recupero** di materia o di energia.
- Il principio del "**chi inquina paga**": gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico di chi produce i rifiuti.
- E' attività di **pubblico interesse**.
- Si conforma ai principi di **responsabilizzazione e cooperazione** di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo, consumo dei beni che generano rifiuti.

Nel Decreto "Ronchi" è stato inserito anche il capitolo riguardante il sistema di **gestione degli imballaggi** e dei rifiuti di imballaggio al fine di prevenirne e ridurre l'impatto sull'ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela ambientale.

Con tale disciplina viene stabilito che il costo della gestione degli imballaggi è a carico dei Produttori e degli Utilizzatori, i quali a loro volta aderiscono al **CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi)**.

Un'importante innovazione apportata dal D.Lgs.22/97 è l'istituzione della **TARIFFA** al posto dell'attuale Tassa sui rifiuti solidi urbani (**TARSU**). In pratica si passa dal sistema basato sulla tassazione delle superfici occupate al pagamento di una vera e propria **TARIFFA per la gestione dei rifiuti urbani**, basata sulla reale produzione di rifiuti a cura del soggetto produttore.

Con l'art.17 del D.Lgs. 22/97 vengono istituite le procedure che devono essere seguite ai fini della **BONIFICA** e ripristino ambientale dei siti inquinati. Con l'emanazione del D.M. 25/10/99 n.471 è stata completata la normativa di riferimento per le operazioni di bonifica.

Nel D.Lgs. 22/97 vengono individuate le **competenze** che spettano allo **Stato**, alle **Regioni**, alle **Province** e ai **Comuni** e sono le seguenti: lo Stato ha principalmente funzioni di indirizzo e coordinamento, alle Regioni spetta l'adozione dei piani regionali di gestione dei rifiuti e funzioni autorizzatorie, alle Province le funzioni amministrative concernenti la programmazione e l'organizzazione, il controllo dello smaltimento e recupero a livello provinciale, i Comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa.

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto "Ronchi" è contenuto nel Titolo V capo I del D.Lgs.22/97 (Decreto Ronchi) e succ. mod. ed integraz.

- Divieti: i divieti imposti dal D.Lgs. 22/97 (Decreto Ronchi) sono:

a) **E' vietato miscelare** categorie diverse di rifiuti pericolosi, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi (art.9);

b) **E' vietato l'abbandono** e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotteranee (art.14);

c) **E' vietato utilizzare i normali cassonetti** per la raccolta dei rifiuti urbani per lo smaltimento di rifiuti speciali;

d) **E' vietato riversare rifiuti liquidi** negli scarichi fognari;

L'inosservanza di tali divieti viene punita con sanzioni penali e/o amministrative.

- Adempimenti di Legge del Produttore (e/o detentore) di rifiuti (speciali, pericolosi)

1) Può effettuare il **deposito temporaneo** dei rifiuti, ottemperando a quanto stabilito dall'art.6 del D.Lgs. 22/97 e succ. modifiche ed integrazioni. (1)

2) Deve tenere il **Registro di carico e scarico***, su cui deve annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.(art. 12 D.Lgs. 22/97 e succ. modifiche ed integraz.)

I Registri devono essere **sempre** tenuti da:

a) Imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi;

b) Imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

Oltre ai Produttori di rifiuti sono tenuti a questo adempimento:

a) Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti (Gestori dei rifiuti);

b)Svolge le operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti (Gestori dei rifiuti).

3) Deve redigere il **formulario di identificazione** che accompagna il trasporto dei rifiuti speciali, (esclusi gli urbani e assimilati raccolti dal servizio pubblico) ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 22/97 e succ. modifiche ed integraz.. Nel caso di rifiuti Pericolosi, questi devono essere accompagnati da apposita **documentazione ADR.**

Il formulario di identificazione può essere **emesso** indifferentemente dal Produttore/Detentore o dal Trasportatore di rifiuti speciali (pericolosi, non pericolosi, sanitari pericolosi).

Le copie del formulario sono 4: una resta al produttore o detentore, una va al trasportatore, una va al destinatario e la quarta, deve essere restituita, controfirmata e datata dal destinatario al produttore/detentore entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore.

4) Deve comunicare annualmente, con le modalità previste dalla Legge 25/1/94 n.70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti, deve cioè compilare il **M.U.D., Modello Unico di Dichiarazione Ambientale** , come previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 22/97 e succ. mod. ed integraz. *La comunicazione deve essere effettuata entro il 30 Aprile di ogni anno.*

(Nel caso i rifiuti siano conferiti al Servizio Pubblico di raccolta il M.U.D. lo deve redigere solo il Servizio Pubblico e **non il Produttore**)

I soggetti che sono obbligati a tale adempimento sono gli stessi previsti per la tenuta dei registri di carico e scarico visti al punto 2 (Produttori e gestori)

(1) Il deposito temporaneo è stato introdotto dal D.Lgs. 22/97 al fine di agevolare lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti **presso il luogo dove sono stati prodotti**. Infatti tale deposito non abbisogna di alcuna autorizzazione in quanto non rientra nel concetto di gestione dei rifiuti ma bensì rimane un elemento del **Ciclo produttivo aziendale**.

Ovviamente per potere effettuare tale deposito temporaneo bisogna attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dall'art.6 comma 1 lett.m) del D.Lgs. 22/97.

Esistono altri tipi di Deposito ma questi sono soggetti ad autorizzazione in quanto rientranti nel concetto di **gestione dei rifiuti**; in particolare il **deposito preliminare è un'attività di smaltimento** e la **messa in riserva è un'attività di recupero** e perciò entrambi rientranti nella **Gestione dei rifiuti** che è cosa diversa dal normale ciclo produttivo aziendale.

* Il Produttore di rifiuti pericolosi NON è tenuto all'obbligo del Registro di carico/scarico SOLO nel caso esso sia un imprenditore agricolo con un volume d'affari non superiore a £.15.000.000 cioè €

Il Produttore dei rifiuti, per quanto concerne il loro smaltimento, deve assolvere i suoi obblighi tramite una delle seguenti modalità:

1) Autosmaltimento; 2) Conferimento a terzi autorizzati; 3) Conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti.

La responsabilità del produttore decade completamente nel caso di conferimento dei rifiuti al gestore del servizio pubblico di raccolta e nel caso di conferimento a terzi, non appena abbia ricevuto la quarta copia del formulario di

Definizioni

Ai fini della corretta gestione dei rifiuti, si intende per:

RIFIUTO¹: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate **nell'allegato A alla Direttiva Ministero Ambiente del 9 aprile 2002** e di cui il **detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi**.

PRODUTTORE: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.

DETENTORE: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.

GESTIONE DEI RIFIUTI: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni.

RACCOLTA: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.

RACCOLTA DIFFERENZIATA: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee.

SMALTIMENTO: le operazioni previste nell'allegato B al D.Lgs. 22/97 (es. discrica, incenerimento, deposito preliminare, ecc.)

RECUPERO: le operazioni previste nell'allegato C al D.Lgs. 22/97 (ad es. riciclo/recupero, rigenerazione degli acidi e delle basi, ecc.)

LUOGO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI: uno o più edifici o stabilimento o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti.

DEPOSITO TEMPORANEO: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni riportate nell'art.6 del Testo aggiornato del D.Lgs. 5 febbraio 97, n.22

¹ - I rifiuti sono classificati utilizzando i codici **C.E.R. (Codice Europeo Rifiuti)** i quali sono composti da sei cifre le quali hanno i sottoindicati significati:

- 1) La prima coppia di cifre (da 00 a 20) rappresenta la classe ed è individuata dalle diverse unità produttive
- 2) La seconda coppia di cifre (da 01 a 09) rappresenta la sottoclasse ed è individuata dai diversi processi produttivi;
- 3) La terza coppia di cifre (da 01 a 99) rappresenta la categoria ed è individuata in base alla specifica provenienza ed alle caratteristiche. Tale categoria dà anche il nome al rifiuto.

Esempio: CODICE C.E.R. 070703 Solventi Organici Alogenati, Soluzioni di

lavaggio ed acque madri.

- I. 07 rifiuti provenienti da processi chimici organici
- II. 07 rifiuti da PFFU (produzione, formulazione, fornitura ed uso) di prodotti della chimica fine e prodotti chimici non specificati altrimenti
- III. 03 nome del rifiuto

MESSA IN SICUREZZA: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti.

SOSTANZE: gli elementi chimici ed i loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante lavorazioni industriali eventualmente contenenti gli additivi necessari alla loro immissione sul mercato.

PREPARATI: i miscugli o le soluzioni composti da due o più sostanze.

IMBALLAGGIO O CONFEZIONE: il contenitore o il recipiente di qualsiasi tipo o materiale nel quale la sostanza, il preparato o il rifiuto vengono contenuti o raccolti, ed il relativo sistema di chiusura.

ETICHETTATURA: l'insieme delle indicazioni da riportare su apposita etichetta o direttamente sull'imballaggio a mezzo stampa o rilievo o incisione.

AMBIENTE: acqua, aria, suolo, nonché il rapporto di tali elementi tra loro e con qualsiasi organismo vivente

DISINFEZIONE: drastica riduzione dei microorganismi da ambienti, oggetti, superfici e parti del corpo.

STERILIZZAZIONE: distruzione completa, con agenti chimici o fisici, di tutti i microorganismi (patogeni e non patogeni) comprese le spore batteriche più resistenti. Presenti su oggetti inanimati.

SERVIZIO IGIENE, SICUREZZA E TUTELA AMBIENTALE: struttura operativa dell'Università degli Studi di Ferrara, cui spettano i compiti previsti dalla Ordinanza Direttoriale di Istituzione, n.95 del 31.03.1998,(tra i vari compiti assistenza al Produttore di rifiuti relativamente alla loro gestione).

REFERENTE PERIFERICO: persona incaricata dal Responsabile di struttura della gestione dei rapporti con il Servizio.

C.E.R. : Codice Europeo dei Rifiuti (usato per la classificazione e codificazione dei rifiuti)

Classificazione dei rifiuti

L'art. 7 del D.Lgs.22/97 classifica i rifiuti (secondo l'origine) in rifiuti urbani e speciali e (secondo le caratteristiche di pericolosità) in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Dal 1-1-2002 i rifiuti vengono classificati anche in base alla **presenza di sostanze pericolose** presenti in determinate concentrazioni limite (**CL**).(Ai sensi della decisione 2000/532/CE e succ. mod. ed integrazioni).

Autorizzazioni e iscrizioni

I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti sono tenuti a presentare domanda alla Regione competente per territorio.

Anche l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di rifiuti deve essere autorizzato dalla Regione.

Esiste l'Albo delle imprese sottoposte ad iscrizione, al quale tutte le imprese che svolgono attività di gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, smaltimento, recupero) nonché le imprese che effettuano attività di bonifica dei siti e dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e recupero di titolarità di terzi, devono obbligatoriamente essere iscritte.

Procedure semplificate

Esiste la possibilità di intraprendere alcune attività di gestione dei rifiuti avendo semplificato l'iter burocratico-amministrativo per ottenere le autorizzazioni necessarie all'espletamento delle attività medesime. E' possibile usufruire di queste procedure per:

a) **autosmaltimento**, cioè lo smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuati nel luogo di produzione dei rifiuti stessi;

b) **recupero** dei rifiuti;

Tali attività possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio attività alla provincia territorialmente competente.

Esclusioni

Dal Decreto Ronchi (art.8) vengono esclusi espressamente dal campo di applicazione:

Le emissioni in atmosfera ;disciplinato da DPR 203/88	I rifiuti radioattivi ; disciplinati da D.Lgs 230/95 e successive modifiche.
I materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal D.M. ambiente 25/10/99 n.471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotti.	I rifiuti derivanti dallo sfruttamento di cave e risorse minerali disciplinati dal DPR 128/59 e RD 1443/27
I seguenti rifiuti agricoli: - le carogne (carcasse di animali morti) - materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola vegetali, terre e materiali litoidi (pietre e rocce) derivanti dalle normali pratiche agricole (comprese terre e residui derivanti dalla pulizia dei prodotti vegetali commestibili)	Le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione dei materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti
Le acque di scarico (tranne i rifiuti liquidi); disciplinate dal D.Lgs.152/99 e succ. modifiche ed integrazioni.	I materiali esplosivi in disuso ; disciplinati dal RD 773/31 e RD 635/40

La disciplina di particolari tipologie di rifiuti conformi al D.Lgs.22/97

Esistono, inoltre, alcune tipologie di rifiuti che, pur essendo sempre conformi ai principi del "Decreto Ronchi", sono sottoposti a determinate norme specifiche che ne regolano il trattamento e la gestione e sono i seguenti:

Smaltimento PCB

D.Lgs. 22/5/99 n°. 209 (coordinato con il D.Lgs.5/2/97 n°.22)

In precedenza:

DPR 216 del 24/5/88

D.M. (attuativo) 11/2/89

Smaltimento **Rifiuti Sanitari Pericolosi** -art.45
D.Lgs.22/97 disciplinati dal →**D.M. 219 del 26/6/2000**
Rischio infettivo - H9 (Allegato III Dir.91/689/CEE)

Smaltimento tramite Termodistruzione; se non esistono impianti in discarica previa sterilizzazione - deve essere espressamente autorizzato dal Ministro dell'Ambiente.

Beni durevoli- art.44 D.Lgs. 22/97

Frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria.

Per questa tipologia di rifiuti viene prevista la consegna a rivenditori autorizzati in sede di acquisto di un nuovo bene equivalente, oppure essere conferiti alle imprese che gestiscono

R.C.A. (Rifiuti Contenenti Amianto)

D.Lgs.27/3/92 n.257 e DPR 8/8/94.

Ai fini dello smaltimento e scelta della discarica
Delibera Comitato Interministeriale 27/7/84

OLI Usati

D.Lgs. 27/1/92 n° 95 in coordinamento con il D.Lgs. 22/97 e D.Lgs.209/99

Gestione dei **rifiuti Animali**

DPR 320/54(Regolamento Polizia Veterinaria)
D.Lgs. 508 del 14/12/1992

-Veicoli a motore e rimorchi (art.46 D.Lgs. 22/97)

-Oli e grassi vegetali ed animali (art.47 D.Lgs. 22/97)

-Beni in polietilene (art.48 D.Lgs. 22/97)

La nuova Legge sulle acque reflue (escluse dal regime dei rifiuti dall'art. 8 del D.Lgs.22/97)

D. Lgs 11/05/99 n. 152, "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs.18/8/2000 n.258 (G.U. 20/10/2000 n.246- S.O. 172)

La nuova Legge di cui all'oggetto è il D. Lgs 11/05/1999 n. 152 pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 101/L della Gazzetta Ufficiale 29/05/1999 n. 124 entrato in vigore il 14/06/1999.

Il D.Lgs in oggetto ha recepito le Direttive Comunitarie 91/271/CEE sulle acque reflue urbane e 91/626/CEE sull'inquinamento da nitrati in agricoltura.

Il D.Lgs.152/99 ha, tra l'altro, abrogato la L. 10/5/1976 n.319 (**Legge Merli**)

Il Decreto definisce la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee. Con il nuovo testo viene definito il concetto di "SCARICO".

Il nuovo D.Lgs. all'art.2, comma 1, lett. bb) definisce così lo scarico **"qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione."**

Quindi, tutto ciò che, liquido o semiliquido, è canalizzato direttamente verso un corpo ricettore costituisce scarico.

Importanti definizioni sono contenute sempre nell'art.2 del Dlgs 152/99: "acque reflue domestiche" lett. g), "acque reflue industriali" lett .h), "acque reflue urbane" lett. i), "acque di scarico" lett. cc), "stabilimento industriale" lett. gg), "valore limite di emissione" lett. hh).

Vengono definite le competenze dei vari Enti interessati (Stato, Regioni, Province, Comuni, Autorità di bacino).

Nel titolo III del D.lgs 152/99 viene compresa la disciplina riguardante gli SCARICHI (particolare importanza riveste **l'allegato 5 al D.Lgs. 152/99** dove, con appropriate tabelle, vengono indicati i valori limite di emissione degli scarichi idrici).

L'art. 34 disciplina gli scarichi di sostanze pericolose.

In genere l'ente autorizzatorio allo scarico è la Provincia, ovvero il Comune se lo scarico è in pubblica fognatura.

Nel caso di acque reflue, cioè **scarico NON rifiuto**, si applicherà il D.lgs. 152/99 e succ. mod. ed integraz.

Il D.Lgs 22/97 (Decreto Ronchi) invece disciplina le varie tipologie di rifiuti (eccetto le esclusioni di cui all'art.8 cioè se trattasi di emissioni gassose si applicherà il D.P.R. 203/88, per i rifiuti radioattivi il D.lgs. 230/95 ecc.).

In definitiva le “acque reflue”, di processo o di scarico, sono soggette a quanto disposto dal D.Lgs. 11/5/1999 n.152 e succ. mod. ed integrazioni.

Le acque reflue, sono invece considerate “rifiuti”, **solo** nel caso vi sia una interruzione tra scarico e corpo ricettore (ex scarico indiretto), cioè le acque reflue **non** sono immesse direttamente tramite condotta nel corpo ricettore ma sono dapprima convogliate in vasche, fusti, contenitori, ecc. e comunque depositate e successivamente trasportate dal produttore, tramite vettore, all'impianto di trattamento. Il “**rifiuto liquido**” così prodotto, è soggetto a quanto disposto dal D.Lgs. 5/2/97 n.22 (Decreto Ronchi) e come tale va trattato, infatti, l'art. 8 dello stesso decreto riguardante le esclusioni riporta: *sono esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs.22/97 le “Acque di Scarico”, esclusi i “Rifiuti allo stato liquido”*); **tali rifiuti non possono essere scaricati in nessun caso dal lavandino.**

Procedure per la gestione dei rifiuti

PRODUTTORE DI RIFIUTI URBANI

Art.7 D.Lgs. 5/2/97 n.22

Sono RIFIUTI URBANI:

- a) I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione
- b) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi di cui alla lett. a) assimilati ai Rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art.21 comma 2 lett. g) del D. Lgs 22/97 e succ. modifiche.
- c) I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o nelle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua

La raccolta e lo smaltimento spetta al Servizio pubblico di raccolta.

Il produttore di questi ri

Nel cestino apposito presente in ufficio, studio, laboratorio, aule, casa ,ecc.

Quindi, nell'apposito cassonetto per la raccolta di questi rifiuti apposto o all'interno dell'area della struttura o limitrofo alla sede stradale

È proibito in senso assoluto l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo; allo stesso modo è fatto divieto l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 22/97

Per la violazione di questo divieto sono previste dallo stesso D. Lgs. 22/97 sanzioni di tipo amministrativo o penale a seconda di chi commette il reato e a seconda della gravità dello stesso.

Ovviamente nella categoria dei *Rifiuti urbani* non possono far parte rifiuti di qualsiasi tipo diversi da quelli definiti dalla legge e comunque che risultino contaminati da sostanze pericolose, tossico-nocive, biologiche, radioattive e batteriologiche.

Nessun adempimento burocratico-formale è previsto per questa tipologia di rifiuti (tipo Registri, formulari, ecc.) Risulta comunque opportuno ottemperare alle disposizioni in materia, che, in questo caso risultano non gravose da parte dell'utente.

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

"Raggruppamento dei rifiuti in frazioni merceologiche omogenee"

Sono rifiuti assimilati agli urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi di cui alla lett. a) assimilati ai Rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art.21 comma 2 lett. g) del D. Lgs 22/97 e succ. modifiche.

Esempio di assimilati:

- | | |
|---|-------------------|
| a. Vetro | d. Lattine |
| b. Plastica | |
| c. Carta e cartone e prodotti di carta | |

Per queste tipologie di rifiuti devono essere apposti appositi contenitori situati all'interno dell'area cortiliva dell'edificio. Ove non è possibile inserire i cassonetti all'interno dell'area, la raccolta differenziata può essere effettuata comunque nei cassonetti presenti nelle vicinanze a lato della strada attigua l'edificio o comunque in zone predisposte al caso.

I cassonetti vengono raccolti periodicamente dal Servizio di raccolta pubblica.

Nessun adempimento burocratico formale è previsto per questa tipologia di rifiuti.

Si deve comunque osservare il divieto di abbandono di rifiuti ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 22/97. Per le violazioni, sono previste sanzioni amministrative o penali a seconda della gravità della violazione.

Nel caso di contenitori di vetro, plastica o lattine che abbiano contenuto liquidi pericolosi, devono essere accuratamente bonificati, al fine di non costituire rischi per l'ambiente e la salute; una volta bonificati possono essere conferiti alla raccolta differenziata.



ATTENZIONE

La soluzione che risulta dalla bonifica deve essere comunque gestita come **rifiuto**, adeguatamente classificata e codificata come Rifiuto Speciale o pericoloso e deve seguire modalità di raccolta e smaltimento appropriate per tali tipologie di rifiuti che non sono assolutamente quelle relative ai rifiuti urbani e assimilati.



Se la pulizia dei contenitori non può essere effettuata in maniera ottimale in quanto residui di dette sostanze rimangono nei contenitori, il tutto, contenitore più contenuto, deve essere gestito come rifiuto speciale o pericoloso avendo cura di verificare e/o analizzare le caratteristiche chimico-fisiche e/o biologiche delle sostanze presenti nel contenitore.

PRODUTTORE DI RIFIUTI SPECIALI

SONO SPECIALI I RIFIUTI PROVENIENTI DALLE SOTTOCITATE ATTIVITA'

Articolo 7 D. Lgs. 5/2/97 n. 22 (c.d. Decreto Ronchi - bis- ter e succ. mod. ed integraz.)

- a) rifiuti da attività agricole e agroindustriali
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo
- c) rifiuti da lavorazioni industriali
- d) rifiuti da lavorazioni artigianali
- e) rifiuti da attività commerciali
- f) i rifiuti derivanti da attività di servizio
- g) rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi dalla potabilizzazione
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti
- l) i veicoli a motore rimorchi e simili fuori uso e loro parti
- l-bis) il combustibile derivato da rifiuti (CDR)

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

(allegato A - Dir. Min. Ambiente 9/4/2002- voci senza "*" asterisco)

N.B. *l'allegato A alla succitata direttiva che contiene l'elenco europeo dei rifiuti, sostituisce l'allegato D al D.Lgs. 5/2/97 n.22; ogni riferimento alla sezione A.2 (CER) del D.Lgs. 22/97 contenuto nella normativa vigente, si intende relativo all'elenco dei rifiuti di cui all'allegato A della presente direttiva.(punto I. Dir.Min.Amb. 9/4/02)*

Sono **Non Pericolosi** i rifiuti che non rientrano nella classificazione e codificazione di rifiuto pericoloso data dalla Direttiva Min. Ambiente del 9/4/2002 "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al Nuovo Elenco dei rifiuti" (CER 2002) .

Cioè sono **non pericolosi** i rifiuti contenuti nell'allegato A alla succitata Direttiva che non sono contrassegnati con un "*" asterisco.

Nel caso della presenza di un rifiuto con "**voce speculare**", cioè identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto "diverso" da quello pericoloso (*es: CER 080312 scarti di inchiostro contenenti sostanze pericolose e CER 080313 scarti di inchiostro diversi da quelli di cui alla voce 080312*), esso è classificato come **non pericoloso, SOLO** se le sostanze presenti nel rifiuto non raggiungono determinate

concentrazioni (ad esempio percentuale in peso), tali da non conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio; solo in questi casi, è previsto che il produttore debba fare delle analisi per stabilire appunto, le concentrazioni suddette (*così come citato al punto 6 dell'allegato A della direttiva Min. Amb. 9/4/2002*)

Ad esempio: rifiuti inerti da demolizioni edili, attrezzature da dismettere non contaminate da sostanze pericolose superiori alle concentrazioni limite previste, imballaggi particolarmente ingombranti di legno, metallo, plastica, mobili e attrezzature per uffici, aule, laboratori, sempre e comunque non contaminati da sostanze pericolose superiori alle concentrazioni limite previste, pulizia vasche biologiche rifiuti ferrosi o legnosi, ecc.

Con il nuovo sistema, l'identificazione del rifiuto si basa oltre che sull'origine dello stesso, anche sulla presenza di sostanze pericolose. Si dovrà perciò ricorrere, in determinati casi, ai fini della caratterizzazione di un rifiuto, ad analisi chimiche di laboratorio.

"Voci speculari" o specchio: si hanno quando lo stesso rifiuto è presente nel CER sia come pericoloso (mediante apposizione di asterisco "*") sia come non pericoloso. Il principio delle concentrazioni limite (CL) si applica solo ai rifiuti indicati nelle " voci

I produttori di queste tipologie di rifiuti sono tenuti ad adempiere a quanto segue:

Individuare un luogo o locale, onde poter effettuare il deposito temporaneo; per quest'ultimo, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. m), si intende: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:

- 1) I rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurami, policlorodibenzofenoli, in quantità superiore a 2,5 ppm, né policlorobifenile, policlorotrifenile in quantità superiore a 25 ppm.
- 2) Per i rifiuti pericolosi, omissis.
- 3) I rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero in alternativa quanto il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 mc; il termine del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori.
- 4) Il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche.

Per cui, siccome generalmente lo smaltimento di tale tipologia di rifiuti viene effettuato "al bisogno", è necessario fare attenzione e non superare il quantitativo massimo di 20 metri cubi e il periodo pari a 3 mesi.

Anche per le fosse settiche lo smaltimento va fatto "al bisogno", rispettando il ciclo biologico delle stesse.

Il servizio di smaltimento di Rifiuti Speciali "NON PERICOLOSI" è a pagamento ed è a carico del Produttore.

È assolutamente vietato immettere tali rifiuti nel normale circuito dei rifiuti urbani.

È proibito in senso assoluto l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo allo stesso modo è fatto divieto l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. 22/97.

Per la violazione di questo divieto sono previste dallo stesso D. Lgs. 22/97 pene di tipo amministrativo o penale a seconda di che commette l'illecito e a seconda della gravità dello stesso illecito.

Non possono comunque far parte dei rifiuti speciali non pericolosi quelli che risultino contaminati da sostanze pericolose, tossico-nocive, superiori a determinate concentrazioni limite (CL), biologiche, batteriologiche o radioattive.

È fatto divieto di miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G del D. Lgs. 22/97, ovvero rifiuti pericolosi di cui all'allegato G con rifiuti non pericolosi. Non rispettando tale divieto si rischia l'applicazione della sanzione penale prevista dall'art. 51 comma 5.

Se appartengono ai soggetti indicati negli "Adempimenti del produttore", sono tenuti alla tenuta dei registri di carico/scarico, ai formulari, al M.U.D.

<i> Riassumendo (cosa bisogna sapere dopo aver studiato) </i>		SAPERE	SAPER FARE	SAPER ESSERE
1	Il D.Lgs. 22/97 (Decreto Ronchi) è la legge quadro che ha ridefinito la materia, introducendo il concetto di "gestione dei rifiuti" , che comprende tutte le fasi di: raccolta, trasporto, smaltimento o recupero. Il Decreto, rispetto alla legislazione precedente, mette in evidenza l'importanza primaria del recupero da privilegiare allo smaltimento in discarica dei rifiuti.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Le norme dettate dal D.Lgs. 22/97 sono valide per tutte le tipologie di rifiuti, salvo quelle espressamente escluse dal decreto stesso.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Tutti i gestori dei rifiuti devono essere autorizzati dalla Regione , salvo intraprendere l'iter di procedura semplificata, valido solo per l'autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Il trasporto dei rifiuti speciali, deve essere accompagnato dal formulario di identificazione .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Il produttore di rifiuti, salvo esenzione, deve presentare entro il 30 aprile di ogni anno, una dichiarazione di quanto prodotto, attraverso la compilazione del M.U.D. (modello unico di dichiarazione ambientale)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	La non osservanza dei divieti imposti dal D.Lgs. 22/97, comporta sanzioni penali e/o amministrative	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	I rifiuti liquidi e le acque reflue NON sono la stessa cosa e NON sono regolamentati dalla stessa normativa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Dal 1 gennaio 2002 è in vigore il nuovo elenco dei rifiuti speciali, nel quale sono evidenziati da un asterisco quelli pericolosi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Tra i rifiuti assimilati agli urbani, per i quali è prevista una raccolta differenziata, ci sono: vetro, plastica, carta e cartone, lattine ecc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

